

ALL."C"

Rep. n. 2041

Racc. n. 1191

Statuto

Fondazione di partecipazione

Articolo 1 - Costituzione - Sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, Ente del Terzo Settore, denominata "**FONDAZIONE ENERGIA SOLIDALE**".

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, nonché dal D.Lgs. 117/2017 e si propone di agire anche quale Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e 210/2021 e successivi decreti attuativi.

La Fondazione ha sede nel Comune di Vicenza all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione opera sull'intera zona di mercato, come definita dalla normativa vigente, cui afferisce la propria sede.

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 - Durata

La fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Finalità, Scopi e Attività

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed agisce nei limiti di cui al presente Statuto e del D.lgs. 117/2017.

L'oggetto sociale prevalente della Fondazione, in quanto Comunità di energia rinnovabile, è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

La Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

La Fondazione promuove l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi com-

presi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, tra cui il D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE CACER 7 dicembre 2023, n. 414 (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La Fondazione si propone di esercitare in via principale le seguenti attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), e in particolare la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, D.Lgs. 117/2017.

Nello svolgimento delle suddette attività di interesse generale, la Fondazione potrà svolgere le attività di seguito elencate in forma non esaustiva:

- produrre, immagazzinare, condividere l'energia elettrica rinnovabile, da utilizzarsi in via prioritaria per l'autoconsumo, mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024 ovvero mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti

e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come consumatori; a tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;

- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica;

- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e del D.M. n. 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, tra cui le attività di seguito elencate:

- l'energia eventualmente non autoconsumata può essere accumulata o venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o tramite aggregazione e fermo restando il rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative e delle norme inderogabili di legge;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione e fermo restando il rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative e delle norme inderogabili di legge;

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e cedere al dettaglio parte dell'energia prodotta, offrendo anche servizi ancillari e di flessibilità il tutto nel rispetto delle sue finalità istituzionali, dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative e delle norme inderogabili di legge.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti consentiti dalla legge, la Fondazione può svolgere, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi

compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie, nelle modalità e limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione, ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di costituzione;

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Partecipanti, Sostenitori, e/o da terzi, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;

- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi eventuali contributi e incentivi.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il D.M. MASE 414 del 7 dicembre 2023, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da apposito Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che la Quota Eccedentaria dovrà essere destinata per realizzare progetti di finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese. Resta inteso che i membri che non siano titolari di punto di connessione (in immissione o in prelievo) non potranno partecipare alla distribuzione dei benefici, non avendo concorso alla loro generazione.

Il Regolamento prevederà la possibilità della rinuncia, totale o parziale, da parte dei membri degli importi di propria competenza in favore della Fondazione.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun esercizio il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio consuntivo redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre ed approvare il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge e depositarlo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti o sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

Possono divenire Membri della Fondazione tutti i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, che condividono le finalità della Fondazione e vi partecipano attivamente.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

I membri che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I membri che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "Ente del Terzo Settore", non potranno in ogni caso assumere la direzione, il coordinamento o il controllo della Fondazione.

I Membri, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente, in persona del suo rappresentante legale, ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera AREGA 727/2022, e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e)

del TIAD (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso, allegato alla delibera 727/2022 emanato da ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in merito ai meccanismi di funzionamento e ai contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata.

I membri individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il D.M. MASE 414 del 7 dicembre 2023

La Fondazione, tramite il Consiglio di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e, previo parere non vincolante dell'Assemblea della Fondazione, il ruolo di referente ad un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Articolo 9 - Fondatori

Sono Fondatori:

- la Diocesi di Vicenza;
- la Fondazione Caritas Vicenza;
- la Casa del Clero di Vicenza.

I Fondatori sono gli enti che hanno promosso l'avvio del progetto di ideazione della Fondazione, hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale e hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Articolo 10 - Partecipanti

Sono membri "Partecipanti" tutti i soggetti, aventi i requisiti previsti dal presente Statuto, titolari di punto di connessione (in prelievo) ubicato nel perimetro geografico della CER, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito e/o vulnerabili.

I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata, su istanza dell'interessato, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dello stesso, previa verifica dei requisiti necessari ai sensi del presente Statuto e della normativa applicabile ivi inclusa in ambito CER. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del Regolamento adottato, nonché il Codice Etico.

L'ammissione è disposta dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'ammissione o il diniego motivato sono comunicati

all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'aspirante Partecipante può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea della Fondazione che delibererà in via definitiva sulla domanda non accolta in occasione della prima riunione utile.

Articolo 11 - Sostenitori

Sono membri "Sostenitori" tutti i soggetti, aventi i requisiti previsti dal presente Statuto, titolari di punto di connessione (in immissione) ubicato nel perimetro geografico della CER, che alla CER forniscano, da impianti nella propria disponibilità, l'energia non autoconsumata.

I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata, su istanza dell'interessato, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dello stesso, previa verifica dei requisiti necessari ai sensi del presente Statuto e della normativa applicabile ivi inclusa in ambito CER. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del Regolamento adottato, nonché il Codice Etico.

L'ammissione è disposta dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'ammissione o il diniego motivato sono comunicati all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'aspirante Sostenitore può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea della Fondazione che delibererà in via definitiva sulla domanda non accolta in occasione della prima riunione utile.

Articolo 12 - Diritti e doveri

La partecipazione dei membri alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto all'art. 13.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione o il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione, che i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio

2024, n. 22, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà con Regolamento la suddivisione e raggruppamento dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. "Configurazioni"). Fermo restando che i Fondatori, i Partecipanti e i Sostenitori possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui i membri siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'adesione potrà essere indicata la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.

In via preliminare alla delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, i Partecipanti e Sostenitori dovranno, in quanto titolari di un punto di connessione, fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto e/o Regolamento;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11.

I Partecipanti e Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli inve-

stimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Possono tuttavia recedere dalla stessa Fondazione con effetto dall'esercizio successivo a quello in cui viene esercitato il recesso.

Nel caso di enti o imprese l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione o scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea della Fondazione;
- l'Organo di Controllo e di Revisione.

Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo e di Revisione possono essere riconosciuti compensi nei limiti consentiti dalla vigente normativa, oltre ai rimborsi spese, come da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, incluso il Presidente, ad eccezione del primo Consiglio di Amministrazione composto da soli 3 (tre) membri, incluso il Presidente, nominati nell'atto costitutivo dai Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono quindi nominati inizialmente con l'atto costitutivo dai Fondatori e, successivamente, con le seguenti modalità:

- un membro è nominato dalla Diocesi di Vicenza con funzioni anche di Presidente;
- un membro è nominato da Fondazione Caritas Vicenza;
- un membro è nominato da Casa del Clero di Vicenza;
- un membro è nominato dall'Assemblea della Fondazione tra i nominativi proposti dai "Partecipanti";
- un membro è nominato dall'Assemblea della Fondazione tra i nominativi proposti dai "Sostenitori".

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio dalla loro nomina e possono essere confermati.

Dalla funzione di componente del Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, per giusta causa, da parte del medesimo soggetto che ha provveduto alla nomina, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. In tali ca-

si, a norma del presente statuto, si dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni, alla nomina del sostituto, che sarà nominato dal medesimo soggetto che aveva nominato il componente decaduto; il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre dar luogo ad una nuova procedura di nomina. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- nominare tra i suoi membri il Vice Presidente;
- definire, redigere e deliberare, previo parere non vincolante dell'Assemblea della Fondazione: (i) gli indirizzi generali della Fondazione, mediante Documento di Programmazione Triennale ed Annuale; (ii) le linee di indirizzo per la destinazione degli importi delle tariffe incentivanti e valorizzazione della Quota Eccedentaria;
- redigere e approvare: il bilancio di esercizio preventivo, il bilancio consuntivo e, ricorrendone le condizioni di legge, il bilancio sociale;
- deliberare i compensi che sono riconosciuti ai membri dei vari organi della Fondazione, nei limiti di legge consentiti, oltre ai rimborsi spese;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- approvare i regolamenti della Fondazione, in particolare il Regolamento concernente le configurazioni (come espresso all'art. 8) ed il Regolamento relativo agli importi riconosciuti (come espresso all'art. 6 del presente Statuto);
- deliberare in merito alla destinazione degli importi riconosciuti alla CER dai provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 199/2021 e dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, nel rispetto dell'art. 6 del presente Statuto e del Regolamento;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al D.M. MASE 07/12/2023, n. 414, anche attraverso il referente;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per il servizio per l'autoconsumo diffuso, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA 727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, previo parere non vincolante dell'Assemblea della Fondazione;
- deliberare sull'ammissione di nuovi membri, in qualità di Partecipanti o Sostenitori;
- definire, mediante Regolamento, le Configurazioni in cui sono suddivisi i membri, ai sensi dell'art. 12;
- proporre e deliberare, previo parere vincolante di approva-

zione dell'Assemblea della Fondazione: (i) il Codice Etico; (ii) i Regolamenti; (iii) le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione e lo scioglimento della Fondazione;

- tenere i Libri e le scritture contabili della Fondazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, le operazioni di trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del Presidente e del segreta-

rio oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16 - Presidente della Fondazione - Vice Presidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo dai Fondatori e, successivamente, dalla Diocesi di Vicenza. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega; in via generale, intrattiene rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea della Fondazione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti, previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 17 - Assemblea della Fondazione

L'Assemblea è costituita dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori. Ciascuno ha diritto ad un voto. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti coloro che rivestano la qualifica di membro della Fondazione, ai sensi del presente Statuto e dei Regolamenti, almeno trenta giorni prima dalla data prevista per l'assemblea. Ciascun avente diritto ad intervenire e votare in assemblea, può conferire delega scritta di intervento e di voto a chi non sia componente del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione.

Il delegato non può ricevere più di quindici deleghe.

L'Assemblea provvede a:

- nominare e revocare, per giusta causa, due componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto sopra precisato all'art. 15 del presente statuto;

- esprimere parere vincolante sui seguenti documenti ed argomenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione: (i) il Codice Etico; (ii) i Regolamenti; (iii) le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento della Fondazione;

- esprimere un parere non vincolante sulla delega da parte del Consiglio di Amministrazione della funzione di referente per la Configurazione di riferimento;

- esprimere pareri non vincolanti su (i) gli indirizzi generali della Fondazione, presentati nel Documento di Programmazione Triennale ed Annuale; (ii) le linee di indirizzo per la destinazione degli importi delle tariffe incentivanti e valorizzazione della Quota Eccedentaria;

- formulare osservazioni in ordine alle risultanze del bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per formulare eventuali proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

L'assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti e Sostenitori senza obblighi di forma. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza, ossia in audio o video conferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole del sessanta per cento dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

L'Assemblea può anche riunirsi per suddivisioni territoriali, corrispondenti alle singole Configurazioni, con funzioni consultive qualora se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Sostenitori o Partecipanti facenti parte della Configurazione di riferimen-

to.

Articolo 18 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale e potrà essere composto da 1 (uno) a 3 (tre) componenti effettivi, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati inizialmente con l'atto costitutivo dai Fondatori e, successivamente, dalla Diocesi di Vicenza.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio sociale dalla loro nomina e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione all'art. 15.

Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata, qualora non attribuita all'Organo di Controllo e di Revisione, da un Revisore legale o da una società di Revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, nominato dalla Diocesi di Vicenza.

Articolo 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, previo pare-

re positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione o comunque a fini di pubblica utilità, prioritariamente operanti nello stesso territorio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile, e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: GIULIANO BRUGNOTTO

F.to: GIAMPAOLO MARTA

F.to: ENRICO PAJARIN

F.to: GIACOMO CAPRARO TESTE

F.to: ANDREA MARCHI TESTE

F.to: SERENA CAPOTOSTI NOTAIO (L.S.)